

presente legge che sarà registrata all'Ufficio del Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo.

**13.4. Regio Decreto 10 aprile 1854, n. 1693**

Creazione nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro di tre speciali Commissioni per proporre la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi diritto di ademprivo ed approvazione del relativo Regolamento

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento annesso alla Carta Reale 26 febbraio 1839;

Ritenuto il disposto dagli articoli 35 e 39 dei Regolamenti approvati con le Regie Patenti 14 settembre 1844 e Reale Decreto 4 novembre 1851;

Riconosciuta la necessità di liberare dalla servitù degli ademprivi i boschi e le selve appartenenti al Demanio dello Stato nell'isola di Sardegna;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

**Art. 1.** Sono create nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro tre speciali Commissioni, le quali nel più breve tempo possibile, secondo le norme segnate nell'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro di Finanze, proporranno la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi dritti d'ademprivo, cui dovranno rinunciare.

**Art. 2.** Saranno composte del Direttore del Demanio dei rispettivi Circoli d'ogni Divisione amministrativa, o di quello impiegato superiore dell'Amministrazione demaniale che potrà venire dal Ministro di Finanze per ciò destinato; dell'Ispettore del censimento prediale residente nel capoluogo della Divisione e dell'Ispettore forestale del Circondario.

**Art. 3.** Il Direttore del Demanio o chi per esso assumerà la qualità di Presidente. Un impiegato dell'Amministrazione demaniale, a scelta del Direttore, farà le funzioni di Segretario presso ciascheduna Commissione, senza prendere però parte alle deliberazioni.

**Art. 4.** Le convocazioni delle Commissioni avranno luogo a diligenza dei loro Presidenti. Esse dovranno riunirsi per la prima volta non più tardi del 1° luglio venturo, e tener quindi non meno di due sedute per settimana.

**Art. 5.** Le domande dei Comuni alle Commissioni, e le proposte di queste ai medesimi, avranno luogo per mezzo degli Intendenti delle rispettive Province, quali incumbe l'obbligo di nulla pretermettere di quanto può coadiuvare al buon esito delle trattative che verranno intraprese.

**Art. 6.** Appena le proposte delle Commissioni avranno riportata la approvazione del Ministro di Finanze, e saranno state dai Comuni accettate, ed abbiano ottenuta la sanzione voluta dall'art. 119 della Legge 7 ottobre 1848, se ne farà constatare mediante la stipulazione d'appositi atti da rogarsi negli Uffici d'Intendenza delle rispettive Province, in cui sono situati i Comuni concessionari.

**Art. 7.** Le spese di contrattazione e stipulazione degli atti e loro copie saranno sopportate dai Comuni. Quelli per l'insinuazione saranno a carico delle Finanze.

**Art. 8.** Tosto resi esecutori gli atti suddetti, a mente del disposto dagli articoli 27 e 28 della Legge 23 marzo 1853, dall'Ispettore del censimento della Provincia o chi per esso, in contraddittorio dei Sindaci dei Comuni interessati, e dello Ispettore forestale del Circondario, o di un Sott'Ispettore delegato, si procederà al piantamento dei termini, e designazione dei capi-saldi necessari per segnare in modo permanente i limiti delle fatte concessioni. Le spese per ciò occorrenti saranno sopportate per una giusta metà dalle Finanze e dai Comuni concessionari.

**Art. 9.** Le disposizioni del presente decreto non saranno applicabili che ai Comuni rurali della Sardegna. Con speciali provvedimenti si determineranno i compensi e gli assegni cui potranno aver ragione le Città dell'Isola aventi dritti d'ademprivo.

**Art. 10.** Gli Intendenti generali e provinciali, e le Autorità tutte dell'Isola somministreranno alle Commissioni tutte quelle informazioni e dati dei quali potranno essere richiesti, e coopereranno, per quanto sarà in loro, all'attuazione delle presenti disposizioni.

#### **Regolamento per assegnamento di terreni demaniali ai Comuni della Sardegna in compenso dei dritti d'ademprivo**

**Art. 1.** Le speciali Commissioni, alle quali sono commesse le operazioni relative allo assegnamento ai Comuni della Sardegna di terreni demaniali in compenso dei dritti d'ademprivo di diversa natura da essi goduti sulle proprietà demaniali boschive ed incolte, formuleranno le relative proposte o sulle domande dei Comuni stessi o d'ufficio nell'interesse delle Finanze dello Stato.

**Art. 2.** Queste Commissioni in numero di tre avranno sede nei Capi-luoghi delle tre Divisioni amministrative dell'Isola, e faranno parte d'ognuna di esse il Direttore demaniale del circolo, che assumerà la qualità di Presidente, l'Ispettore di censimento prediale residente nel Capoluogo di Divisione, e l'Ispettore foresta del circondario. Un impiegato della Amministrazione demaniale a scelta del E

rettore farà le veci di Segretario presso le rispettive Commissioni, senza prendere però parte alle deliberazioni.

Art. 3. Le convocazioni delle Commissioni avranno luogo a diligenza del loro Presidente e le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti. Dovrà di queste per ogni seduta risultare mediante appositi processi verbali.

Art. 4. I Sindaci dei diversi Comuni aventi diritto di ademprivo su terreni demaniali dovranno, per mezzo dei signori Intendenti delle rispettive Province, far pervenire alle Commissioni delle loro Divisioni amministrative le domande per assegnamenti di terreni, cui potranno credere d'aver diritti in compenso dei goduti ademprivi, corredandole di tutti quei documenti e titoli che meglio crederanno poter provare la sussistenza e l'estensione degli invocati diritti d'uso.

Art. 5. I signori Intendenti provinciali nel trasmettere alle Commissioni tali domande avranno cura d'accompagnarle con tutte quelle osservazioni in diritto ed in fatto che più giudicheranno opportune a porre in chiara luce i rispettivi diritti dei Comuni e delle Finanze dello Stato.

Art. 6. Tosto ricevute le medesime sarà dovere delle Commissioni:

- 1) d'accertare la natura e l'entità dei diritti d'ademprivo dai Comuni invocati;
- 2) la validità dei documenti presentati a corredo delle domande, e così pure la sussistenza dei motivi ai quali sono le medesime appoggiate;
- 3) determineranno, colla scorta dei dati risultanti dai sunti delle operazioni planimetriche e censuarie, a cui già si è nell'Isola proceduto, e dietro a quelle maggiori nozioni che sapranno altrimenti procurarsi, la esatta superficie territoriale di cadun Comune richiedente l'assegnamento di terreni demaniali, distinguendola in tre distinte classi, cioè: Terreni demaniali senza distinzione se siano o non occupati da cussorgiali; Terreni comunali; Id. privati.

Art. 7. Nel calcolo della superficie territoriale le Commissioni terranno sempre conto delle frazioni di territorio sulla di cui proprietà od uso vi fosse contestazione, qualunque sia la classe fra le tre di cui nell'articolo precedente le medesime appartengano.

Art. 8. Colla scorta dei dati che gli Uffiziali del censimento prediale potranno loro somministrare, le Commissioni accerteranno la natura e la qualità delle frazioni di terreno demaniale che dovranno essere assegnate in corrispettivo dei diritti d'ademprivo, e le distingueranno in tre distinte categorie, cioè: di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, tenendo per base la maggiore o minore loro alberatura, la fertilità e l'abbondanza del pascolo che presentano.

Art. 9. Constatato dalle Commissioni il diritto di ademprivo competente ai Comuni, e adempiuti gl'incombenti dai precedenti articoli prescritti, formuleranno le proposte di assegnamento di terreni demaniali, ritenute le proposizioni di una metà del terreno demaniale soggetto ad ademprivo a favore del Comune richieden-

te, o di *un terzo, un quarto, un quinto, un sesto* secondo le basi in appresso stabilite.

**Art. 10.**

- 1) Per tutti quei Comuni nei quali la superficie riunita dei terreni comunali e privati di qualunque natura presenterà, in relazione al numero complessivo di tutti gli abitanti del Comune calcolati secondo i più recenti dati statistici delle popolazioni, una possidenza media per cadun individuo da uno ai quattro starelli cagliaritari, l'assegnamento dovrà farsi per la concorrente della *metà* dell'intera proprietà demaniale soggetta ad ademprivo;
- 2) l'assegnamento sarà del *terzo* per i Comuni in cui gli abitanti possederanno dai quattro agli otto starelli;
- 3) del *quarto* per le possidenze dalli otto alli dodici starelli;
- 4) del *quinto* dai dodici ai sedici starelli;
- 5) del *sesto* dai sedici ai venti starelli ed oltre.

**Art. 11.** Tali proporzioni potranno a seconda dei casi essere accresciute d'*un quinto*, quando il terreno da assegnarsi sia in massima parte da computarsi fra la seconda delle categorie accennate nel precedente art. 8, e di *due quinti* quando sia pressoché interamente della terza categoria.

**Art. 12.** Qualunque sia però la massa dei terreni demaniali soggetti ad ademprivo non potrà mai l'assegnamento a farsi ai Comuni, che trovinsi nelle circostanze specificate dal n. 1 del precedente art. 10, eccedere i *cinque starelli metrici* per cadun individuo; Non potrà superare gli *starelli quattro* per i Comuni designati al n. 2 di detto articolo; gli *starelli tre* per quelli indicati al n. 3; gli *starelli due* finalmente per quelli cui accennasi ai numeri 4 e 5 del medesimo.

**Art. 13.** Gli assegnamenti di terreni demaniali, che i Comuni avessero conseguito prima dell'attuazione del presente Regolamento, dovranno imputarsi nella massa dei terreni comunali e privati, ed ove quegli assegnamenti avessero avuto uno scopo speciale, onde fornire il Comune di terreno per pascolo, o per legnare, dovrà la Commissione nell'assegnamento suppletivo che ancor le occorrerà di concedere, avere riguardo alla natura del dritto di ademprivo tuttavia dal Comune goduto, onde assegnare al medesimo un terreno per sua natura corrispondente ai suoi veri bisogni.

**Art. 14.** Quando il terreno demaniale soggetto al dritto d'ademprivo, e sul quale dovrà quindi cadere l'assegnamento a farsi a favore del Comune utente, sia in parte popolato di piante d'alto fusto, in parte cespugliato, ovvero sassoso e poco produttivo, dovranno le Commissioni, nel proporre gli assegnamenti, comprendere in essi una proporzionata quantità di terreni delle varie specie componenti la totalità della massa demaniale, onde non abbiano i Comuni ad essere pregiudicati, ed a mancare di quanto è loro strettamente necessario.

*Legislazione storica*

---

- Art. 15. Formulate le proposte d'assegnamento, le Commissioni per mezzo de' loro Presidenti dovranno nel più breve termine possibile, trasmetterle ai signori Intendenti delle Province, onde le comunichino alle Amministrazioni dei Comuni che esse riguardano per le deliberazioni.
- Art. 16. Dovranno queste con appositi ordinati prendersi dai singoli Consiglieri comunali, che verranno per ciò dai signori Intendenti generali delle rispettive Province, sulla proposta dei capi economici d'ogni Provincia, nel più breve termine possibile straordinariamente convocati, a mente dell'art. 110 della Legge 7 ottobre 1848.
- Art. 17. Gli ordinati suddetti verranno poi, a diligenza dei signori Intendenti, pervenire alle Commissioni con quelle osservazioni che crederanno del caso unitamente al progetto d'assegnamento, relativi documenti e controsservazioni: rassegneranno al Ministero di Finanze per le sue deliberazioni.
- Art. 18. Esauriti questi incumbenti, approvate dal Ministero le proposte delle Commissioni, ed avuto in esse consenziente il Comune interessato, uno degli ordinati di tali proposte verrà dalla Commissione cui riguarda trasmesso all'Intendente della Provincia, onde dia passo agli ulteriori incumbenti necessari per ritornare, nell'interesse del Comune, l'approvazione Sovrana richiesta dall'art. 119 della Legge sovra citata.
- Art. 19. Ottenuta la sanzione Sovrana si procederà, sulla istanza delle rispettive Commissioni, nell'Ufficio di Intendenza provinciale alla stipulazione dell'atto di cessione per parte del Demanio dello Stato del terreno assegnato, e per parte del Comune alla rinuncia d'ogni diritto di adempimento sulle rimanenti proprietà demaniali.
- Art. 20. Nell'atto di cessione dovranno essere con tutta chiarezza e precisione specificati i limiti, l'estensione, le coerenze e la ubicazione del terreno ceduto, la denominazione, insomma tutte quelle specifiche indicazioni che sono necessarie per ben precisare la proprietà di cui s'investe il Comune.
- Art. 21. Rassegnato tale atto al Ministero di Finanze, e previo il parere del Consiglio di Stato reso dal medesimo esecutorio a mente del disposto degli articoli 27 e 28 della Legge 23 marzo 1853, 166 e 167 del Regolamento approvato con Reale Decreto 30 ottobre detto anno, le Commissioni dovranno immediatamente dar passo ai necessari incumbenti, onde dallo Ispettore censuario della Provincia cui sono situati i beni, in contraddittorio del Sindaco del Comune, dell'Ispettore forestale del Circondario o di chi per essi, si proceda al pianamento dei termini e designazione dei capi saldi che debbono segnare i limiti del terreno dalle Finanze ceduto al Comune.
- Art. 22. Di quest'operazione dovrà constare mediante apposito verbale in triplice originale, uno dei quali, dopo approvato dal Ministero, dovrà essere consegnato

Comune, l'altro al Direttore Demaniale del Circolo, il terzo essere unito alla Commissione, alla quale spetterà di fare gli opportuni incumbenti, e terreni ceduti siano prontamente accollonati ai Comuni concessionari.

Art. 23. Le spese di contrattazione, di stipulazione degli atti e di tre copie de' desimi in carta da bollo, oltre quella per l'insinuazione, saranno a carico dei Comuni. I diritti dovuti per questa formalità cadranno a peso delle Finanze. Le spese poi occorrenti per la delimitazione dei terreni e piantamento dei termini saranno sopportate per una metà dai Comuni e per l'altra metà dalle Finanze. Essi saranno tassati secondo il disposto dall'art. 8 del Regolamento forestale 4 novembre 1851 per quanto riguarda gli Ufficiali di questa Amministrazione, e secondo l'art. 6 della Istruzione 16 agosto 1853 per quelli del censimento.

Art. 24. Le disposizioni del presente Regolamento non essendo applicabili ai Comuni rurali dell'Isola, si determineranno con speciali provvedimenti i quali si dovranno accordarsi alla Città di Cagliari, ed a quelle altre che, mediante la produzione di giusti titoli, saranno nel caso di provare fondati diritti all'ademprivo di legge su proprietà demaniali determinate; non prima però che siasi provveduto agli assegnamenti a favore dei Comuni nei di cui territori sono situati i boschi sulle Città suddette pretendono aver diritto.

13.5. **Legge 4 gennaio 1863, n. 1105**  
Approvazione della Convenzione per la concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso Capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio, ed il Signor Gaetano Semenza di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta Convenzione è fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivi in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di *Cussorgie*, ettari 200 mila da assegnare in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'Isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà, dividendo in due lotti di egualità e valore eguali i terreni ademprivi situati nella giurisdizione di ciascuna